

ACCADEMIA DAISHIDO

ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE

VIA ANCONETANA N. 129/B4 52100 - Arezzo

CF 92044850516 - PIVA 01909670513

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di maggio (26.05.2022), alle ore 21.00, tramite la piattaforma on line Zoom, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima fissata per le ore 8.00 del 25.05.2022, l'assemblea ordinaria dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adeguamento Statuto sociale ai sensi del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021;
- 2) Varie ed eventuali.

Viene constatata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza dei soci:

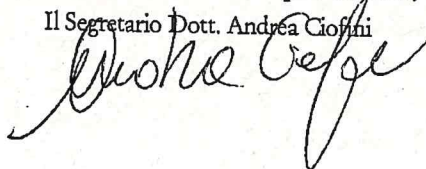
LORENZO	FALSINI	SARA	LANDINI
BARBARA	BARILI	LUCA	BARNESCHI
STEFANO	GIORGI	ALESSANDRO	MORI
MONIA	GROTTI	ANDREA	CIOFINI
ELENA	CORDOVANI	FEDERICA	POLVERINI
ALESSANDRO	BRUNI		

L'assemblea risulta dunque correttamente formata e abilitata a deliberare sui punti all'ODG ai sensi di legge. Viene rilevata la presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo nelle persone di Lorenzo Falsini, presidente, Stefano Giorgi Vice - presidente, Andrea Ciofini Segretario, Luca Barneschi tesoriere, Barbara Barili Consigliera, Sara Landini Consigliera. I presenti scelgono quale segretario il dott. Andrea Ciofini. Presiede Lorenzo Falsini.

Quanto al primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Segretario dell'Associazione, Andrea Ciofini, il quale illustra ai presenti la necessità di adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni del nuovo Codice del Terzo settore integrando l'attuale testo così come richiesto dal Comune di Arezzo con PEC del 10.05.2022. Le integrazioni richieste sono quelle individuate nel documento pervenuto dal Comune di cui si dà integrale lettura. Prende la parola il Presidente Lorenzo Falsini che dà lettura del nuovo Statuto integrato secondo le richieste del Comune. Dopo approfondita discussione, i soci deliberano all'unanimità l'approvazione del nuovo Statuto sociale integrato e danno mandato al Presidente di procedere a tutte le iscrizioni/registrazioni necessarie, presso tutti gli Enti nessuno escluso, anche in merito al RUNTS, con promessa fin da ora di rato e valido.

Alle ore 22.30, non essendovi altri punti all'ODG e non avendo altri chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta previa lettura, approvazione e firma del presente verbale.

Il Segretario Dott. Andrea Ciofini



Il presidente Lorenzo Falsini



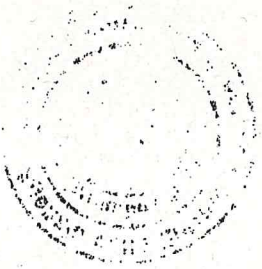

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio di AREZZO

Registrato il 6 GIU. 2022

N. 1685 Vol. - Serie 3

Percetti Euro //



177



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: "APS e culturale Accademia Daishido", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di *Arezzo* e con *durata illimitata*. L'Organo amministrativo potrà istituire altre sedi, uffici, unità locali in genere, senza che questo comporti modifica del presente statuto. Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Arezzo non comporta la modifica del presente Statuto.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro, è laica, apolitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5. D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 delle legge 08/03/2000, n. 53, e i Gruppi di Acquisto Solidale di cui all'art. 1 co. 266 della legge 24.12.2007, n. 244.

In particolare, l'Associazione nasce con l'intento di condividere diverse modalità di approccio e gestione della vita in ambito educativo, culturale, medico, del benessere della persona, finanziario, sociale e, nello specifico, promuovere **finalità di promozione sociale, in particolare nei confronti di ragazzi e giovani**. L'Associazione ha lo scopo di favorire con tutti i mezzi, quali l'organizzazione di corsi, anche on line, pubblicazioni, gestione di uffici temporanei, gestione di siti internet, incontri e conferenze, la pratica e la divulgazione, **anche a favore di persone disabili**, della disciplina psico-corporea denominata "DaShiDo" (marchio registrato depositato il 01/06/2004 presso la Camera di Commercio di Arezzo con Verbale di Deposito n. AR2004 C 000128) in forma di sequenze di movimenti fisici abbinati a discipline mentali mirate all'autocontrollo (che non sostituisce in alcun modo terapie mediche o psicologiche) quali: Meditazione, Rilassamento, Visualizzazioni guidate.

Altri insegnamenti e attività dell'Associazione, nella sua funzione di Formazione, vengono promossi attraverso Incontri, Conferenze e Seminari, con l'ausilio di Docenti e Terapeuti e sono: Tecniche psicologiche, Tecniche di

Sare Bandini Federica
Apri Gp
Eni Alro
Berebere Bech
Antonio
Luigi
Roberto
Marco
1

Massaggio, Erboristeria, Omeopatia, Medicina vibrazionale, Qi Gong, Shiatsu, Reiki, Riflessologia, Attività con tecniche psico-fisiche (motorie) e di autoconferma per il superamento della paura quali:

- a) camminare scalzi sui carboni ardenti;
- b) spezzare con la trachea frecce di legno (frecce: armi da getto costituite da asticciole di legno munite di punte di metallo e di impennaggio alle estremità nelle quali è ricavata la cocca per applicarvi la corda dell'arco);
- c) piegare con la trachea tondini di ferro della lunghezza di due metri circa e del diametro di un centimetro circa usati nell'edilizia (tondini di ferro: verghe di ferro circolari di piccolo diametro quali le barre di ferro usate nelle costruzioni in cemento armato che costituiscono l'armatura delle strutture);
- d) lasciarsi cadere nelle braccia di persone, all'indietro nel vuoto, da una altezza di circa mezzo metro;

il tutto nell'osservanza delle leggi in vigore e delle norme e dei principi diretti a garantire il rispetto della persona.

- e) la costituzione di una scuola con lo scopo di formare Istruttori della Disciplina fisica (BodyDaiShiDO), della Disciplina interiore (DaiShiDo) e operatori della Disciplina bio-naturale di Armonizzazione.

L'Associazione provvederà all'individuazione ed all'organizzazione di iniziative, servizi, attività culturali e di ricerca etica, interiore, spirituale atte a soddisfare le esigenze di conoscenza interpersonale, promuovendo tra l'altro contatti sociali e relazioni tra gli associati, le associazioni, le comunità e qualsiasi altro soggetto o aggregazione.

A riguardo, potrà:

- a) sostenere la pratica di attività e tecniche idonee ad incentivare un armonico sviluppo fisico, psichico e spirituale dell'individuo in tutti i suoi campi di manifestazione e forme di vita associata;
- b) favorire la conoscenza di altri gruppi, movimenti e comunità che si fondano su principi simili stimolando lo scambio reciproco di esperienze;
- c) assistere, promuovere, stimolare e sostenere, anche attraverso processi di formazione, qualificazione ed aggiornamento – dove e quando le condizioni lo permettano e senza che questo possa mai sostituirsi a terapeuti e/o altre figure professionali appositamente abilitate – progetti in ambito olistico, spirituale e di crescita della consapevolezza in generale.

Pertanto, attraverso iniziative e progetti specifici, potranno essere istituiti dei percorsi culturali allo scopo di sviluppare nelle persone il desiderio di vivere in armonia e in consapevolezza.

L'Associazione potrà svolgere attività di Gruppo di acquisto solidale (G.A.S.). Al riguardo, in conformità a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2008, art. 1, comma 266, potrà svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi esclusivamente nei confronti dei soci e senza applicazione di alcun ricarico, con finalità etiche, di solidarietà sociale e sostenibilità ambientale

I risultati ottenuti dalle attività di studio e dallo scambio culturale saranno patrimonio comune dei soci e comunque impiegati per stimolare l'evoluzione interiore.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni sociali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune. Inoltre, in modo assolutamente strumentale al perseguimento degli scopi di cui sopra, potrà gestire attività economiche, in ogni caso in via marginale rispetto alle finalità statutarie.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. In caso di necessità l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo (Medici, Psicoterapeuti, Avvocati, Fisioterapisti ecc) anche ricorrendo a propri associati.

L'associazione non ha scopo di lucro ed è fatto divieto espresso di distribuire anche in forme indirette i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le

[illegible]

proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

Indirizzo di posta elettronica;

...dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di
 attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte e, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

Dave Boudin
 Gary
 Sam
 Barbara Bahr

[Signature]
 [Signature]

ART. 5
 [Signature]
 [Signature]

[Signature]
 [Signature]

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, e nei seguenti altri casi in qualunque forma e modalità:

- denigrazione dell'Aps
- denigrazione dei suoi associati

può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

ART. 7
(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche a mezzo mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce*, anche a mezzo piattaforme on line, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento*;
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione*;
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza*.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e, in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Sara Bandi", "Federico", "Alessandro", "Stefano", "Marco", "Roberto", "Giovanni", "Antonio", "Luca", "Matteo", "Nicola", "Francesco", "Giovanni", "Antonio", "Luca", "Matteo", "Nicola", "Francesco"]

Sara Landin
Oscar Gutz
Sam'l Wm
Boerhaave Park New York

Feder. Bureau - District
Jesse Brooke Phila
Home Guitm

5

nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Enzo Lorenzini
Dario Tosi
Benedetto Banti
Roberto Pirelli
Roberto Lorenzini
Stefano Cordato
Roberto Lorenzini



Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi attraverso motivata richiesta scritta all'Organo amministrativo il quale, entro 7 giorni dalla richiesta, indicherà in risposta il giorno e l'ora in cui i richiedenti potranno effettuare l'esame dei libri suddetti presso la sede sociale alla presenza del Segretario.

ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Caro Audit
Giuseppe
Eni
Barbara Ball
Federico
Adriano
Luigi
Marco
Giuseppe
Roberto

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Sare Landini

Bruno Vico

Giuseppe Gatti

Federico

Luigi

Adolfo

Luigi

Luigi

Luigi

Luigi

Luigi